

## Circolare del 10/06/1986 n. 37 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, recante approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

### Parte N. 2

**Sintesi:** La possibilita' di versare l'imposta di registro, relativa a contratti di locazione e affitto di beni immobili, tramite conto corrente postale e' ora limitata dall'art. 17 del t.u. 131/1986 solo a fattispecie (per es. Risoluzioni e proroghe) derivanti da contratti originari regolarmente registrati, anche se formati verbalmente. L'art. 4 del nuovo t.u. Prevede ora di assoggettare a registrazione l'istituzione in Italia della sede dell'amministrazione di enti costituiti all'estero anche diversi dalle societa', ed anche se hanno per oggetto attivita' agricole; in base alle lettere d) ed e) dell'art. 4 l'imposta di registro relativa alle operazioni in esse indicate e' dovuta solo se tali operazioni non hanno assolto analogo tributo in uno stato della cee. La lettera h) prevede la tassazione per l'istituzione o il trasferimento nel territorio dello stato dell'oggetto principale dell'impresa da parte di societa' o di altri enti esteri di cui alla lett. A) non aventi la sede legale o dell'amministrazione in uno stato della cee, ovvero ivi non assoggettati a tassazione.

### Testo:

L'art. 3 recante in epigrafe "contratti verbali" non ha subito alcuna sostanziale modifica. Tuttavia l'obbligo tributario che deriva dalla previsione della registrazione dei contratti verbali di locazione ed affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato risulta piu' incisivamente tutelato dalle innovazioni in tema di procedure di registrazione disposta dal successivo art.17 che, modificando l'art. 13 bis del D.P.R. n. 634 del 1972, limita la possibilita' dell'adempimento tramite conto corrente postale solo a fattispecie ( annualita' successive alla prima, cessioni, risoluzioni e proroghe, anche tacite) derivanti da contratti originari regolarmente registrati, anche se formati verbalmente. Tali modifiche tendono a restituire agli uffici concrete possibilita' di controllo in ordine al corretto adempimento dell'obbligo tributario. Le modifiche presenti nell'articolo 4 tendono a comprendere nell'alveo impositivo fattispecie che di fatto realizzano gli stessi presupposti di altre situazioni gia' sottoposte a tassazione.

Nella lettera a), pertanto, e' stato aggiunto, nell'individuare l'oggetto esclusivo o principale dell'impresa, oltre l'esercizio di attivita' commerciali, anche quello di attivita' agricole, da parte di organizzazioni, diverse da quelle societarie gia' prese in considerazione dalla precedente normativa.

Tale esigenza era gia' stata avvertita, per quanto riguarda gli atti degli enti o organizzazioni diversi dalle societa' costituite in Italia, in sede di formulazione dell'articolo 47 del D.P.R. n. 634 del 1972, che trova riscontro nell'attuale articolo 50.

Con la nuova formulazione delle lettere d) ed e) dell'articolo 4 in disamina e' stato reso piu' puntuale il riferimento alla direttiva della Comunita' Economica Europea del 17 luglio 1969, n. 335, concernente le imposte indirette sulla raccolta dei capitali, secondo la quale le operazioni sottoposte a tassazione devono assolvere le imposte indirette in uno soltanto degli Stati membri della comunita'. Pertanto nelle predette lettere d) ed e) e' stato stabilito che l'imposta di registro deve essere corrisposta soltanto se gli atti relativi alle operazioni in esse indicate non abbiano gia' assolto analogo tributo in uno Stato facente parte della Comunita' Economica Europea.

La disposizione contenuta nella lettera g) e' stata meglio precisata, realizzandosi una piu' puntuale attuazione della suaccennata direttiva della Comunita' Economica Europea, facendosi riferimento non piu' all'aumento dei capitali destinati alle sedi secondarie, ma, piu' compiutamente, alla messa a disposizione di capitali di investimento o di esercizio da parte di societa' extra comunitarie a favore di sedi secondarie istituite nel territorio dello Stato.

Infine, con la lettera h) dell'articolo 4 e' stata prevista anche la tassazione per l'istituzione o per il trasferimento nel territorio dello Stato dell'oggetto principale dell'impresa da parte di societa' o di altri enti esteri non aventi la sede legale o dell'amministrazione in uno stato della C.E.E. ovvero ivi non assoggettati a tassazione, indicati nella stessa lettera h).

La disposizione trova fondamento anche nella necessita' di armonizzare i criteri di imposizione ai principi del nostro ordinamento (articolo 2505 del codice civile) secondo i quali le societa' costituite all'estero che hanno l'oggetto principale dell'impresa nel territorio dello Stato sono soggette a

tutte le disposizioni della legge italiana.

---

---